



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 44/16 del 14.12.2023**

**Direttive di attuazione art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022).**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Le presenti Direttive sono adottate in attuazione di quanto disposto dall’art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” della L.R. 09/03/2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), commi 2, lettera d) e 5, 5-bis, 6 e 7 e ss.mm.ii.
2. La normativa è finalizzata ad incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali per favorire un armonioso sviluppo della società civile nei piccoli comuni, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta, da richiedersi con specifica domanda di anno in anno, a partire dall’anno 2023. A tale fine è previsto uno stanziamento nel bilancio regionale negli anni 2024-2025 finalizzati a finanziare l’attuazione della legge rispettivamente per il credito maturato nel 2023 e 2024. Il credito d’imposta potrà essere riconosciuto anche con riferimento agli anni successivi, previo stanziamento di bilancio.

### **Articolo 2**

#### **Soggetti beneficiari**

1. Come previsto dall’art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” della L.R. 09/03/2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), i beneficiari sono individuati nelle imprese nuove o esistenti operanti nei piccoli comuni siti nel territorio della Sardegna e aventi alla data del 31.12.2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
2. Per impresa esistente si intende l’impresa costituita in data antecedente alla pubblicazione della legge regionale n. 3/2022 (ossia il 10.3.2022). Per nuova impresa si intende l’impresa costituita a partire dalla data di pubblicazione della medesima legge.
3. Le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio. È inoltre considerata impresa l’attività libero professionale assoggettata all’iscrizione in albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Sono escluse le amministrazioni pubbliche.
4. Le imprese così definite devono essere attive, avere domicilio fiscale in Sardegna e almeno un’unità operativa attiva nel territorio di un Comune oggetto di agevolazione (il cui elenco completo è consultabile all’Allegato 1) alla data di presentazione della domanda. Ai fini delle presenti direttive per unità operativa si intende l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia finanziaria o tecnico funzionale e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase completa, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi e dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di personale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dipendente (anche a tempo determinato o in part-time), compresi i lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti, nonché semplici magazzini senza la presenza continuativa di almeno un dipendente. Il requisito è dimostrato attraverso la comunicazione di unità produttiva<sup>1</sup> all'INPS a fini previdenziali (si veda la Circolare INPS n. 197 del 2.12.2015). Nel caso di esercizio di attività professionale o di impresa il cui unico prestatore di lavoro è il titolare, o di lavoro autonomo, il requisito è soddisfatto e l'attività si considera esercitata in un piccolo Comune se:

- nel piccolo Comune è ubicata l'unica attività (o l'attività prevalente), come indicato nel quadro B della dichiarazione di inizio attività/variazione dati ai fini IVA;
- (in mancanza del requisito di cui al punto precedente), nel piccolo Comune è comunque esercitata l'attività, di cui al quadro G sezione 2 della dichiarazione di inizio attività/variazione ai fini IVA, e il richiedente è in grado di dimostrare che la medesima attività è svolta presso il piccolo Comune. In particolare per i lavoratori autonomi la prestazione deve essere resa nel piccolo comune per almeno due giorni la settimana.

I soggetti richiedenti il beneficio devono trovarsi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
- b) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, e nel caso contrario avere già rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure avere depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (c.d. Clausola Deggendorf);
- c) non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) Il rappresentante legale e gli altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo;
- e) non incorrere in una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tal fine la concessione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui al Decreto legislativo precitato;
- f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e/o non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui al comma 6, dell'art. 94, al comma 2 dell'art. 95 e all'allegato II.10 del decreto legislativo n. 36/2023;
- g) non avere posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2, lett. t), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- h) rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (divieto di pantouflage);
- i) adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e ad ogni altro obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente.
- j) rispettare i massimali di aiuto de minimis secondo quanto previsto dalla normativa europea, se l'aiuto rientra in tale regime.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è attestato dal richiedente nella forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto attuatore**

1. In forza della deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022, è competente all'attuazione delle presenti Direttive l'Agenzia Sarda delle Entrate, che opera per conto della Regione Autonoma della Sardegna.

### **Articolo 4**

#### **Caratteristiche dell'agevolazione**

1. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
2. Il credito d'imposta riconoscibile in ciascun anno è quantificato quale sommatoria dei seguenti fattori:
  - a. nella misura del 40 per cento dell'imposta risultante nella dichiarazione per il calcolo delle imposte dell'impresa relativa al periodo di imposta precedente, calcolato sull'imposta dovuta e versata per il medesimo periodo. Il credito di imposta può essere fruito unicamente se al momento della compensazione permane il requisito di almeno una unità operativa in un piccolo Comune della Sardegna.
  - b. nella misura massima di 2.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto a far data dal 01.01.2022 a tempo indeterminato nell'unità operativa di un comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, da assegnarsi in proporzione ai mesi contrattualizzati e al tempo di lavoro prestato (ad es. percentuale part-time) nel medesimo periodo di imposta della precedente lettera a). Ad esempio ai fini della richiesta del credito di imposta calcolato con la dichiarazione presentata nell'annualità 2023 si considerano i nuovi dipendenti assunti nel corso dell'annualità 2022 e purché il dipendente sia in organico presso l'unità operativa alla data di compensazione del credito. Ciascun dipendente deve essere di nuova assunzione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rileva unicamente se l'assunzione è accompagnata da un effettivo incremento occupazionale a livello dell'intera impresa<sup>2</sup>.

3. Nel primo anno di applicazione della legge, l'imposta assunta, quale parametro base per il calcolo, è quella dovuta e versata con riferimento al periodo di imposta 2022 risultante:
  - a. per le società di capitali: dalla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche (IRES) e dalla Dichiarazione IRAP;
  - b. per le società di persone: dalla dichiarazione IRAP;
  - c. per le ditte individuali (ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti): dalla Dichiarazione dei Redditi delle persone fisiche (IRPEF).
4. Per le imprese multi-impianto, aventi sedi operative fuori dal territorio della Regione Sardegna e/o aventi unità operative oltre che in piccoli Comuni della Sardegna anche in Comuni del territorio regionale non rientranti in tale definizione, il credito di imposta è quantificato unicamente nella misura del 40% dell'imposta risultante nella dichiarazione IRAP dovuta e versata per la Regione Sardegna e dall'incremento occupazionale come declinato nel precedente comma 2, lettera b).
5. Il credito di imposta calcolato per ciascuna annualità è fruibile nell'annualità successiva alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente punto 3 (esempio: il credito riconosciuto nel 2023, calcolato sull'imposta dichiarata, dovuta e versata per l'anno 2022, è fruibile entro il 2024), mediante compensazione in F24.
6. Nel caso di esercizio diverso dall'anno solare, come precisato nel successivo articolo 7, comma 4, l'imposta assunta, quale parametro base per il calcolo, è quella dovuta e versata con riferimento al periodo di imposta iniziato nel 2022. Il credito di imposta è fruibile entro l'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente punto 3) lettera a) (esempio: il credito calcolato sull'imposta dichiarata, dovuta e versata per l'anno 2022, risulta da dichiarazioni da presentarsi entro il 31 maggio 2024 ed è fruibile entro il 2025, a valere su avviso del 2024).

## **Articolo 5**

### **Modalità di utilizzo**

1. Il credito di imposta è utilizzato in compensazione attraverso il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, indicando il Codice Tributo attribuito con propria risoluzione dalla Agenzia delle Entrate, di seguito AE, nella "sezione erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (salvo differente modalità indicata dall'AE)
2. Il credito di imposta è fruibile solo dalle imprese che rispettano le condizioni di cui alle presenti direttive e abbiano provveduto alla presentazione dell'istanza come previsto dal successivo articolo 7.

---

<sup>2</sup> Per verificare se vi sia stato o meno l'incremento occupazionale occorre determinare le ULA presenti nell'intera impresa nell'anno x con quelle presenti nell'anno x+1 (con riferimento alla richiesta di credito di imposta presentata nell'anno 2023, il raffronto deve essere fatto tra le ULA presenti nell'anno 2022 e le ULA presenti nell'anno 2021). Un lavoratore a tempo pieno, impiegato per tutto il periodo da considerare (ossia l'anno solare), vale 1 ULA; gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time. I lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori ex dD.Lgs. n. 276/2003 non si considerano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Articolo 6

### Disciplina europea in materia di aiuti di stato

1. I benefici di cui alle presenti Direttive sono riconosciuti in conformità e nei limiti della normativa europea ed in particolare del regime “de minimis” di cui al:
  - a) Regolamento della commissione n. 1407/2013/UE, come prorogato dal regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 215/3 del 7 luglio 2020;
  - b) Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
  - c) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014

così come modificati dal Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti.

Resta salva la possibilità di applicare alla presente misura diversi regimi di aiuto che risultino temporaneamente più vantaggiosi, laddove la stessa misura risulti compatibile con le prescrizioni indicate nel regime in argomento.

2. Per i termini e le condizioni previste dal regime di aiuto applicabile e fruibile si rinvia alla normativa sopra citata e all'avviso.
3. In caso di ulteriori proroghe o di approvazione del nuovo regolamento de minimis o regime che risulti temporaneamente più vantaggioso, le presenti direttive si intendono riferite allo stesso, salvo che si renda necessario un adeguamento delle medesime ai fini della concreta applicazione della misura.
4. L'agevolazione prevista da queste direttive non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1 e 2, del reg. UE 1407/2013 e s.m.i..
5. Per il riconoscimento del credito di imposta, l'ASE provvede direttamente agli adempimenti previsti dalla normativa e alla registrazione nel RNA ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione.

## Articolo 7

### Modalità di presentazione

1. Ai fini dell'accesso alla agevolazione le Imprese devono presentare apposita istanza on-line all'Agenzia Sarda dell'Entrate - ASE, a seguito di pubblicazione di apposito avviso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'istanza può essere inoltrata nei termini indicati nell'avviso, a seguito della pubblicazione dell'avviso stesso nel sito della Regione Sardegna, nella sezione imprese, bandi e agre e nel sito dell'ASE [www.agenziasardaentrate.it](http://www.agenziasardaentrate.it), nella sezione istanze on line.
3. Le società di capitale il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, nel primo anno di attuazione con inizio nel 2022, potranno partecipare alla fruizione delle agevolazioni solo successivamente alla presentazione della Dichiarazione dei redditi e come meglio precisato nell'avviso pubblico.
4. Con l'istanza il beneficiario chiede il riconoscimento della maggiorazione del credito d'imposta per nuove assunzioni, avvenute durante l'annualità precedente a quella in cui si chiede il credito di imposta, autodichiarando il numero delle nuove assunzioni e i mesi pieni contrattualizzati, nonché la percentuale di eventuale part-time.
5. Alla misura è possibile accedere entro i limiti delle risorse finanziarie destinate e l'elenco dei soggetti beneficiari è reso nel rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.

#### **Articolo 8**

##### **Autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta**

1. L'Agenzia Sarda dell'Entrate, esaminate le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, ne verifica l'ammissibilità sulla base dei dati ivi indicati, quindi comunica ai richiedenti, in via telematica, l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta.
2. Si intendono rigettate le istanze a fronte delle quali non sia trasmessa comunicazione di accoglimento entro il predetto termine.
3. Il diritto alla fruizione del credito d'imposta, tenuto conto anche dell'eventuale maggiorazione spettante, matura a seguito di adozione di apposito provvedimento di concessione/autorizzazione alla fruizione.
4. Il beneficio è concesso nei limiti dello stanziamento disponibile. Nell'ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti a coprire le richieste si procederà all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Lo stanziamento a garanzia della misura di autorizzazione alla fruizione del credito di imposta è a valere su stanziamento specifico del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna pari a euro 40.000.000 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025. Per le annualità successive la misura è finanziata nei limiti degli stanziamenti previsti con la legge di bilancio.
6. L'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione è comunicato ad Agenzia delle Entrate - AE, secondo le modalità operative definite con l'AE stessa.
7. L'importo corrispondente al credito maturato non può essere chiesto a rimborso, né ceduto – salvo quanto previsto dall'AE.
8. La effettiva fruizione in compensazione con F24 è subordinata all'adozione di una risoluzione da parte di AE che identifica il codice tributo del credito di imposta, che verrà pubblicata anche sul sito istituzionale dell'Agenzia Sarda delle Entrate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Articolo 9**

### **Cumulabilità e massimali**

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 o Regolamento De minimis vigente, gli aiuti concessi sotto forma di "*aiuti in regime de minimis*" ai sensi delle presenti direttive, possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013 o Regolamento De minimis vigente, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
3. Per le finalità del rispetto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica", come definita nell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento UE 1407/2013 o dal Regolamento de minimis vigente, si intende che l'insieme delle aziende che si trovano nelle condizioni di collegamento o controllo, come sotto elencato, non devono complessivamente avere ricevuto aiuti superiori al limite nell'arco dei tre esercizi finanziari:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
4. Le imprese fra le quali intercorra una delle relazioni di cui al precedente comma, lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

## **Articolo 10**

### **Controlli**

1. Nei confronti dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta sono disposte le necessarie verifiche istruttorie.
2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia tributaria-fiscale sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate.
3. L'ASE può disporre, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli anche a campione sulla base del proprio regolamento allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni delle presenti Direttive e dell'Avviso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Articolo 11**

### **Decadenza e revoca**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o utilizzo atti falsi, ove dal controllo di cui all'art. 10 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'impresa decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso ad ulteriori contributi secondo le modalità previste dall'art. 75, comma 1-bis del D.P.R. n. 445/2000.
2. Nel caso di fruizione indebita del credito di imposta in assenza del mantenimento del requisito di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b) (mantenimento dell'unità operativa nel piccolo Comune e/o dell'eventuale nuovo dipendente assunto fino alla data di effettiva compensazione del credito di imposta), il beneficio è revocato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998.
3. Il provvedimento che dichiara la decadenza e/o dispone la revoca del beneficio, adottato a seguito di controllo successivo da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, è notificato alla Agenzia delle Entrate e all'impresa beneficiaria, la quale dovrà provvedere con le modalità e i termini comunicati dall'AE, al versamento delle somme compensate, maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.
4. È fatta salva ogni altra attività di controllo e recupero promossa dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli di propria competenza, come previsto in convenzione.

## **Articolo 12**

### **Rapporti tra Agenzia delle Entrate e Agenzia Sarda delle entrate – Convenzione e regolazione crediti e debiti**

1. Per la fruizione del credito di imposta da parte degli aventi diritto, l'ASE definisce le modalità operative con l'AE, tenuto conto di quanto previsto ai punti successivi.
2. Il credito di imposta spettante per il 2023, calcolato sui dati dichiarativi del 2022, è fruito nel 2024, e con la medesima sequenza si procede negli anni successivi.
3. Le somme possono essere compensate entro il 31 dicembre 2024, e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo nel caso la misura sia finanziata anche nelle annualità successive al 2023.
4. I crediti di imposta possono essere ceduti solo per intero a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo le modalità previste dall'AE.
5. Le somme compensate mediante F24, attraverso la fruizione del credito di imposta, sono oggetto di regolazione contabile della RAS a favore dell'AE, anche mediante apposita intesa/convenzione se necessario, per l'importo da essa comunicato e sulla base dei dati analitici trasmessi. Le somme possono essere oggetto di più regolazioni, secondo le modalità previste in convenzione.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Le somme da recuperare a seguito di controlli che hanno determinato la decadenza o la revoca del diritto all'agevolazione, e quindi indebitamente compensate mediante F24, devono essere riversate dal contribuente mediante il modello F24 compilando la colonna "importi a debito versati". Tali somme sono riversate dall'AE alla Regione Autonoma della Sardegna, secondo le modalità previste nella intesa o convenzione sopra richiamata.

### **Articolo 13** **Pubblicazioni**

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell'ASE ([www.agenziasardaentrate.it](http://www.agenziasardaentrate.it)) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).
2. Gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) nel sito istituzionale dell'ASE ([www.agenziasardaentrate.it](http://www.agenziasardaentrate.it)) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

<b>Comuni della Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti al 01.01.2021</b>			
<b>Codice comune</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Totale</b>
095001	Abbasanta	OR	2.572
090001	Aggius	SS	1.409
090062	Aglientu	SS	1.179
095002	Aidomaggiore	OR	411
090002	Alà dei Sardi	SS	1.787
095003	Albagiara	OR	243
095004	Ales	OR	1.322
095005	Allai	OR	353
090004	Anela	SS	592
090005	Ardara	SS	757
095007	Ardauli	OR	806
091001	Aritzo	NU	1.215
111002	Armungia	SU	432
091002	Arzana	NU	2.285
095008	Assolo	OR	355
095009	Asuni	OR	317
091003	Atzara	NU	1.036
091004	Austis	NU	768
090081	Badesi	SS	1.819
111003	Ballao	SU	740
090007	Banari	SS	539
095010	Baradili	OR	80
095011	Baratili San Pietro	OR	1.219
095012	Baressa	OR	576
111004	Barrali	SU	1.109
111005	Barumini	SU	1.200
095013	Bauladu	OR	654
091007	Belvì	NU	579
090008	Benetutti	SS	1.736
090009	Berchidda	SS	2.636
090010	Bessude	SS	398
095014	Bidonì	OR	134
091008	Birori	NU	508
091009	Bitti	NU	2.661
091010	Bolotana	NU	2.456
095015	Bonarcado	OR	1.519
090011	Bonnanaro	SS	952
095016	Boroneddu	OR	159
091011	Borore	NU	1.989
091012	Bortigali	NU	1.251
090014	Bortigiadas	SS	737
090015	Borutta	SS	262
090016	Bottidda	SS	660
111006	Buggerru	SU	1.040
090018	Bultei	SS	854
090019	Bulzi	SS	475
111007	Burcei	SU	2.663

090020	Burgos	SS	859
095017	Busachi	OR	1.191
111008	Calasetta	SU	2.803
091103	Cardedu	NU	1.948
090022	Cargeghe	SS	605
111011	Castiadas	SU	1.652
090024	Cheremule	SS	408
090025	Chiaramonti	SS	1.529
090026	Codrongianos	SS	1.276
111012	Collinas	SU	796
090027	Cossoine	SS	776
095019	Cuglieri	OR	2.493
095077	Curcuris	OR	314
091016	Desulo	NU	2.166
111015	Domus de Maria	SU	1.619
111017	Donori	SU	1.965
091018	Dualchi	NU	590
091019	Elini	NU	557
090088	Erula	SS	707
111018	Escalaplano	SU	2.084
111019	Escolca	SU	550
090028	Esporlatu	SS	376
111020	Esterzili	SU	575
090029	Florinas	SS	1.466
111021	Fluminimaggiore	SU	2.685
095080	Flussio	OR	437
095020	Fordongianus	OR	861
111022	Furtei	SU	1.542
091025	Gadoni	NU	725
091026	Gairo	NU	1.317
091027	Galtelli	NU	2.380
091028	Gavoi	NU	2.527
111023	Genoni	SU	788
111024	Genuri	SU	307
111025	Gergei	SU	1.147
111026	Gesico	SU	805
111027	Gesturi	SU	1.175
090030	Giave	SS	500
111028	Giba	SU	1.909
091031	Girasole	NU	1.278
090083	Golfo Aranci	SS	2.406
111029	Goni	SU	465
095022	Gonnoscodina	OR	453
095023	Gonnosnò	OR	722
095024	Gonnostramatza	OR	821
111032	Guamaggiore	SU	940
111033	Guasila	SU	2.531
091032	Ilbono	NU	2.014
090031	Illorai	SS	776
091033	Irgoli	NU	2.239

111036	Isili	SU	2.551
090032	Ittireddu	SS	482
095082	Laconi	OR	1.691
090034	Laerru	SS	872
111037	Las Plassas	SU	219
091038	Lei	NU	474
091039	Loceri	NU	1.265
091040	Loculi	NU	504
091041	Lodè	NU	1.638
091104	Lodine	NU	309
091042	Lotzorai	NU	2.100
091043	Lula	NU	1.277
111038	Lunamatrona	SU	1.634
090036	Luogosanto	SS	1.821
090037	Luras	SS	2.466
095083	Magomadas	OR	586
091046	Mamoiada	NU	2.413
111039	Mandas	SU	2.053
090038	Mara	SS	532
090039	Martis	SS	480
111040	Masainas	SU	1.239
095026	Masullas	OR	1.014
091047	Meana Sardo	NU	1.624
095027	Milis	OR	1.459
095084	Modolo	OR	155
095028	Mogorella	OR	419
090040	Monteleone Rocca Doria	SS	107
090041	Monti	SS	2.336
095085	Montresta	OR	445
090042	Mores	SS	1.777
095030	Morgongiori	OR	669
090043	Muros	SS	831
111043	Musei	SU	1.495
095031	Narbolia	OR	1.709
095032	Neoneli	OR	629
091050	Noragugume	NU	294
095033	Norbello	OR	1.161
090044	Nughedu San Nicolò	SS	768
095034	Nughedu Santa Vittoria	OR	463
090045	Nule	SS	1.291
090046	Nulvi	SS	2.662
095035	Nurachi	OR	1.709
111045	Nuragus	SU	854
111046	Nurallao	SU	1.172
111047	Nuraminis	SU	2.364
095036	Nureci	OR	329
111048	Nurri	SU	2.050
111049	Nuxis	SU	1.443
095037	Ollastra	OR	1.139
091056	Ollolai	NU	1.202

091057	Olzai	NU	792
091058	Onanì	NU	375
091059	Onifai	NU	709
091060	Oniferi	NU	898
091061	Orani	NU	2.742
091064	Orotelli	NU	1.916
111050	Orroli	SU	2.056
111051	Ortacesus	SU	874
091066	Ortueri	NU	1.066
091067	Orune	NU	2.185
091068	Osidda	NU	223
090050	Osilo	SS	2.879
091069	Osini	NU	740
091070	Ottana	NU	2.224
091071	Ovodda	NU	1.538
111052	Pabillonis	SU	2.549
090053	Padria	SS	625
090090	Padru	SS	2.024
095039	Palmas Arborea	OR	1.487
090055	Pattada	SS	2.928
095040	Pau	OR	282
111053	Pauli Arbarei	SU	569
095041	Paulilatino	OR	2.110
091072	Perdasdefogu	NU	1.757
111054	Perdaxius	SU	1.318
090056	Perfugas	SS	2.261
111055	Pimentel	SU	1.140
111056	Piscinas	SU	823
095042	Pompu	OR	228
090059	Pozzomaggiore	SS	2.442
090060	Putifigari	SS	707
095043	Riola Sardo	OR	2.036
090061	Romana	SS	504
095044	Ruinas	OR	622
111058	Sadali	SU	899
095086	Sagama	OR	194
111060	Samatzai	SU	1.556
095045	Samugheo	OR	2.814
111061	San Basilio	SU	1.156
095046	San Nicolò d'Arcidano	OR	2.521
111064	San Nicolò Gerrei	SU	734
095050	San Vero Milis	OR	2.407
090087	Santa Maria Coghinas	SS	1.296
111069	Sant'Andrea Frius	SU	1.694
111070	Sant'Anna Arresi	SU	2.644
090085	Sant'Antonio di Gallura	SS	1.448
095049	Santu Lussurgiu	OR	2.247
091077	Sarule	NU	1.596
095051	Scano di Montiferro	OR	1.434
095052	Sedilo	OR	2.018

090065	Sedini	SS	1.272
111073	Segariu	SU	1.108
111074	Selegas	SU	1.297
090066	Semestene	SS	129
095053	Seneghe	OR	1.698
095054	Senis	OR	430
095055	Sennariolo	OR	159
111076	Serdiana	SU	2.659
111079	Serri	SU	629
111080	Setzu	SU	136
111081	Seui	SU	1.218
111082	Seulo	SU	795
095056	Siamaggiore	OR	892
095057	Siamanna	OR	779
095076	Siapiccia	OR	348
111083	Siddi	SU	614
091083	Silanus	NU	2.022
090068	Siligo	SS	818
111085	Silius	SU	1.097
095058	Simala	OR	296
095059	Simaxis	OR	2.126
091084	Sindia	NU	1.626
095060	Sini	OR	491
095061	Siris	OR	226
111086	Siurgus Donigala	SU	1.868
095078	Soddì	OR	121
095062	Solarussa	OR	2.302
111087	Soleminis	SU	1.819
091086	Sorgono	NU	1.552
095063	Sorradile	OR	348
090089	Stintino	SS	1.543
111088	Suelli	SU	1.081
095087	Suni	OR	1.005
095064	Tadasuni	OR	146
091088	Talana	NU	971
090080	Telti	SS	2.224
090086	Tergu	SS	602
091090	Teti	NU	617
090071	Thiesi	SS	2.826
091091	Tiana	NU	457
095088	Tinnura	OR	239
090072	Tissi	SS	2.343
091093	Tonara	NU	1.851
091094	Torpè	NU	2.712
090073	Torralba	SS	914
095066	Tramatza	OR	943
111090	Tratalias	SU	993
095067	Tresnuraghes	OR	1.116
091097	Triei	NU	1.055
090074	Trinità d'Agultu e Vignola	SS	2.216

111091	Tuili	SU	968
090075	Tula	SS	1.469
111092	Turri	SU	398
095068	Ulà Tirso	OR	489
091098	Ulassai	NU	1.393
095069	Uras	OR	2.724
090076	Uri	SS	2.864
091099	Urzulei	NU	1.154
095070	Usellus	OR	724
111094	Ussaramanna	SU	506
091100	Ussassai	NU	492
111095	Vallermosa	SU	1.830
090082	Viddalba	SS	1.623
092099	Villa San Pietro	CMCA	2.148
095048	Villa Sant'Antonio	OR	334
095073	Villa Verde	OR	289
091101	Villagrande Strisaili	NU	2.997
111097	Villamar	SU	2.499
090078	Villanova Monteleone	SS	2.177
095071	Villanova Truschedu	OR	302
111099	Villanova Tulo	SU	1.017
111100	Villanovaforru	SU	634
111101	Villanovafranca	SU	1.201
111102	Villaperuccio	SU	1.015
111104	Villasalto	SU	999
111107	Villaspeciosa	SU	2.549
095072	Villaurbana	OR	1.518
095074	Zeddiani	OR	1.142
095075	Zerfaliu	OR	998

**342.144**